

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati
- Annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2 e 3 del dispositivo) nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l'opposizione e rigetta integralmente la domanda di registrazione, condanna la richiedente alle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ZENATO RIPASSA» (richiesta di registrazione n. 5 848 015), per dei prodotti nella classe 33 (bevande alcoliche)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo italiano «RIPASSO» (n. 682 213), per dei prodotti nella classe 33 («vini, spiriti e liquori»)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere l'opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 207/09.

Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Causa T-154/11)

(2011/C 139/47)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati
- Annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2 e 3 del dispositivo) nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l'opposizione e rigetta integralmente la domanda di registrazione, condanna la richiedente alle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «RIPASSA ZENATO» (richiesta di registrazione n. 5 877 865), per dei prodotti nella classe 33

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo italiano «RIPASSO» (n. 682 213), per dei prodotti nella classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere l'opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n.1, lett. b), del Regolamento n. 207/09.

Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — Magnesitas de Rubián e altri/Parlamento e Consiglio

(Causa T-158/11)

(2011/C 139/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia I) (rappresentanti: H H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, abogados)

Convenuti: Parlamento e Consiglio